

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE Adottata con Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 18/05/2017

ALLEGATO – SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

MODIFICATO A SEGUITO NOTA REGIONE MARCHE DEL 19/09/2018 PG. 66875

N.	N. P.G DATA	DITTA	SINTESI OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
1	48125 del 06/07/2017	Zaffini Marco	Nell'ambito di una concessione demaniale per parcheggio imbarcazioni si chiede di innalzare l'attuale dotazione da n.10 a n.18 ombrelloni e da n.20 a n.36 lettini.	L'osservazione è stata già oggetto di richiesta di parere alla Regione Marche che con nota del 09.02.2016 ha così risposto: "Con riferimento nota 8190 del 03.02.2016 si rappresenta che ai sensi all'art.7 del regolamento Regionale 13 maggio 2004 n.2, nelle aree adibite all'alaggio, alla sosta ed al rimessaggio delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'art.6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini, nonché sostare per la balneazione." Pertanto l'osservazione n. 1 è da RESPINGERE
2	50668 del 17/07/2017	Zagaglia Ermes	All'art. 12 paragrafo "Chiosco – Bar-Ristorante (struttura indipendente dallo stabilimento balneare)", si chiede di aumentare la superficie utile massima da mq. 50 a mq. 60, la superficie massima scoperta da mq. 40 a mq. 50, la superficie coperta con tavolato, tende o simile da mq. 60 a mq. 75.	Si ritiene di accogliere parzialmente tale osservazione, in analogia all'osservazione 8.11 di Oasi Confartigianato, per quanto concerne l'aumento della superficie massima, scoperta da mq. 40 a mq. 50 e la superficie coperta con tavolato, ecc. da mq. 60 ad 80, modificando l'art. 12. Pertanto l'osservazione n. 2 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE
3	51239 del 19/07/2017	Bagni Alda Mastrogiacomi Marco	Ampliamento dell'area destinata ad attività sportive da mq. 288,00 a mq. 306,00 con riduzione dell'area destinata alla posa di ombrelloni e servizi da mq.4.384,00 a mq. 4.359,50, con relativa riduzione della lunghezza fronte mare dello stabilimento balneare da ml. 120,00 a ml. 119,50.	L'osservazione propone una rimodulazione delle aree già in concessione senza alcun aumento, derivante dal consolidarsi dell'uso avvenuto negli scorsi anni. Pertanto l'osservazione n. 3 è da ACCOGLIERE
4	51814 del 20/07/2017	Bagni Crida Bartolucci Paolo	"Si chiede di eliminare la simbologia sport indicato nelle tavole di piano nella parte nord della concessione della scrivente; ciò in quanto tale porzione di	La richiesta è in contrasto con l'art. 14 comma 3 del Piano Integrato di Gestione delle Aree Costiere (PGIAC) regionale che prevede il limite massimo di 100 metri per il rilascio di concessioni demaniali.

			spiaggia fa parte della concessione definitiva (e quindi non annuale). Il preteso accoglimento di tale osservazione ci consentirà di rimediare, in qualche modo, alle già descritte limitazioni provocate dal fenomeno erosivo. Del resto la ricorrente sta pagando il canone demaniale per l'intera concessione non potendo utilizzarla tutta per la posa attrezzature."	Inoltre ai sensi dell'art. 45 del Codice della Navigazione il Concessionario ha diritto ad "un'adeguata riduzione del canone" per motivi dovuti a cause naturali come i fenomeni erosivi. Si coglie l'occasione per "allineare" gli elaborati grafici del Piano con la concessione demaniale avendo rilevato d'ufficio una non perfetta corrispondenza fra gli atti citati. Pertanto l'osservazione n. 4 è da RESPINGERE
5	52993 del 27/07/2017	La Baia Talamelli Mauro	Il concessionario evidenzia una forte erosione nella parte situata a sud dello stabilimento, erosione che ha "di fatto eliminato le prime file di ombrelloni e si sta avvicinando pian piano al campo da beach esistente Si chiede di traslare la spiaggia adibita a stabilimento balneare di 13 ml. verso Pesaro (come meglio evidenziato nella planimetria che si allega) al fine di consentire allo scrivente di realizzare uno stabilimento balneare che insiste in parte sull'area in mio possesso ed avente lunghezza di ml.100 Il sottoscritto inoltre si rende disponibile a lasciare il campo da beach che attualmente insiste al limite della propria concessione, nella futura spiaggia libera, affinchè possa essere aperto a tutti".	Si ritiene di condividere le motivazioni di tale richiesta prevedendo una traslazione di 13 ml. dello stabilimento verso nord, su terreno in larga parte di proprietà comunale, lasciando il campo da beach volley ad uso gratuito, aperto a tutti i fruitori dell'arenile. Pertanto l'osservazione n. 5 è da ACCOGLIERE Con comunicazione P.G. 66875 del 19/09/2018 la Regione Marche ribadisce che sulle spiagge libere non è possibile prevedere null'altro all'infuori di servizi igienici pubblici e postazioni mobili di salvataggio, per cui l'osservazione è da RESPINGERE (MODIFICA A SEGUITO NOTA REGIONE MARCHE DEL 19/09/2018 PG. 66875)
6	53126 del 27/07/2017	Islamorada dog beach Garofoli Matteo	A causa dell'esiguità della spiaggia dedicata ad animali d'affezione ed ai fenomeni erosivi in corso, si chiede di aumentare il tratto di spiaggia dedicato all'accoglienza di bagnanti con animali d'affezione al seguito in un totale di 100 m. come previsto dal Piano spiagge quale misura massima concedibile per la	Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta, lasciando inalterata la spiaggia in concessione (art. 8 – Zona B/1) e aumentando da ml. 20 a ml. 55 la spiaggia libera per animali d'affezione (art. 8 – Zona A/1) Pertanto l'osservazione n. 6 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE

7		53435 del 28/07/2017	Morbidelli Carla, Tiberi Edda	ricezione di animali d'affezione. (Piano Spiagge vigente: art. 7a) "Suddivisione del Demanio"- Spiaggia per animali d'affezione, in 50 ml. in concessione + 50 ml. di spiaggia libera adiacente, comunque dedicata, per un totale di 100 ml. In subordine si chiede di lasciare inalterata la spiaggia in concessione (30 ml.) ed aumentare la spiaggia libera a ml. 70. "Si chiede di destinare parte del proprio terreno avente un fronte di ml. 30 come zona per stabilimento balneare su proprietà privata (vedi allegato); l'accoglimento della nostra richiesta riporterà almeno in parte la situazione presente sul piano spiaggia sino alla data del 24/02/2011, data di adozione del piano spiaggia attualmente in vigore."	L'area che si chiede di destinare a stabilimento balneare è confinante con la parte a sud dello stabilimento "La Baia" in cui è presente un fenomeno erosivo del litorale, motivo per cui lo stabilimento stesso viene traslato verso nord. (vedi osservazione n. 5) Ai sensi dell'art. 14 comma 5 del PGIAC regionale "è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nelle aree: c) soggette a fenomeni erosivi ricorrenti che ne limitano l'utilizzo ai fini turisticoricreativi", inoltre tale area non risulta accessibile dalla pubblica via essendo le particelle catastali di accesso intestate a soggetti privati. Pertanto l'osservazione n. 7 è da RESPINGERE
8		53492 del 28/07/2017	Oasi Confartigianato		
	8.1			L'art. 9 punto d) delle NTA prevede che nelle spiagge libere con fronte mare superiore a ml. 50 l'Amministrazione Comunale può prevedere la realizzazione di strutture complementari quali campi da gioco, giochi per bambini ecc. "nelle spiagge libere con fronte mare superiore a 50 ml". Si chiede di eliminare il limite di 50 ml.	Il limite minimo di mt. 50 per l'individuazione e realizzazione di attrezzature complementari e campi da gioco è posto a salvaguardia dell'utilizzo primario delle spiagge libere inteso come stazionamento e libera disponibilità all'uso pubblico dell'arenile. Pertanto l'osservazione n. 8.1 è da RESPINGERE
	8.2			art.9 punto d) delle NTA: "nelle spiagge	Si ritiene di accogliere questo punto dell'osservazione

	libere con fronte mare superiore a 50 ml" oltre alla richiesta di eliminazione del limite di 50 ml. si chiede di aggiungere alle attrezzature complementari, quali campi da gioco per bambini ecc. anche apposite aree per lo sgambatoio di animali da realizzarsi sempre nella parte più lato monte e alle stesse condizioni già previste per le predette attrezzature complementari. Lo	inserendo all'art. 8 – zona A/1 la frase seguente: "Oltre a quanto previsto al punto D) dell'art. 9 è ammessa la realizzazione di apposite aree per lo sgambatoio degli animali." Pertanto l'osservazione n. 8.2 è da ACCOGLIERE Il punto D) dell'art. 9 viene cassato a seguito di comunicazione P.G. 66875 del 19/09/2018 della Regione Marche, per cui l'osservazione viene accolta parzialmente
	sgambatoio, per gli animali, non è altro che un area da gioco e di svago. Tale richiesta viene avanzata solo ed esclusivamente per le concessioni già destinate ad ospitare gli animali d'affezione.	inserendo all'art. 8 – zona A1 la frase seguente: "E' ammessa la realizzazione di apposite aree per lo sgambatoio degli animali." ACCOGLIERE PARZIALMENTE (MODIFICA A SEGUITO NOTA REGIONE MARCHE
8.3	Art.10 - paragrafo "Stabilimento Balneare", seguente passaggio: "E' fatto obbligo al Concessionario l'occupazione dell'intera area sia in lunghezza che in profondità fino a 5 mt. della battigia." Si chiede di eliminare tale previsione.	Data l'attuale conformazione morfolologica delle spiagge fanesi, l'eliminazione di tale previsione condurrebbe ad una frammistione di spiagge in concessione e spiagge libere di fronte agli stabilimenti incontrollabile e di difficile convivenza fra le due tipologie di utilizzo del litorale. Pertanto l'osservazione n. 8.3 è da RESPINGERE
8.4	Art.10 - paragrafo "Stabilimento Balneare", seguente passaggio: "E' fatto obbligo al concessionario di dedicare almeno il 3% dell'intera area in concessione alla realizzazione di giardini fioriti, siepi e/o aree verdi. Nelle aree verdi sono comprese alche le fioriere e le chiome degli alberi e delle siepi. In alternativa, previa convenzione, è possibile gestire una equivalente area pubblica verde limitrofa". Si chiede di	In seguito alle risultanze dell'applicazione di detta norma nel corso degli anni, si ritiene che tale obbligo possa essere eliminato completamente, lasciando al Concessionario la possibilità di gestire tramite convenzioni aree pubbliche adiacenti agli stabilimenti, sostituendo quindi il paragrafo nel modo seguente: "Previa convenzione il Concessionario può gestire aree pubbliche verdi limitrofe agli stabilimenti." Pertanto l'osservazione n. 8.4 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE

	ridurre la percentuale da dedicare ad aree verdi ecc. dal 3% all'1,5%.	
8.5	Art.12 - paragrafo "Capanni Centrali". Si chiede di aumentare da mq. 30 a mq. 50 la superficie massima scoperta (con pavimentazione in legno o cemento fissa) e di aumentare da mq. 60 a mq. 80 la superficie coperta con tavolato, tende o simili (con pavimentazione in legno o cemento da rimuovere)Per quanto riguarda la superficie coperta con tavolato, tende o simili, si chiede, altresì la possibilità di applicare delle coperture laterali retraibili finalizzate a riparare gli spazi dal vento durante il giorno) e a preservare le attrezzature (tavolini, sedie ecc.) dai furti durante le ore notturne.	Si ritiene di accogliere tale osservazione per quanto concerne l'aumento della superficie massima scoperta da mq. 30 a mq. 50 e la superficie coperta con tavolato, ecc. da mq. 60 ad 80, modificando l'art. 12. La superficie coperta non può comunque essere chiusa lateralmente ai sensi del REC. Pertanto l'osservazione n. 8.5 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE
8.6	Art.12 - paragrafo " <i>Capanni Centrali</i> ". Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione non deve superare i 20 mq. all'interno del capanno centrale. Si chiede di portare la superficie utilizzabile per l'attività di somministrazione a mq. 30	Si ritiene di accogliere parzialmente tale osservazione, inserendo la seguente frase all'art. 12 – Capanni Centrali: "Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione non deve superare i 30 mq. all'interno del capanno centrale, nel rispetto dell'art. 12, comma 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011" Pertanto l'osservazione n. 8.6 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE
8.7	Art.12 - paragrafo "CabineAlcune cabine nel numero max di 5 collocate all'interno dei blocchi previsti, potranno essere adibite a: servizi igienici, deposito attrezzature, deposito merce alimentare nel rispetto delle norme igienico sanitarie, aggiuntivi a quelli ubicati nel capanno centrale". Si chiede che l'utilizzo delle n. 5 cabine per i servizi igienici, il deposito attrezzature ed il deposito merce alimentare non siano da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli	Si ritiene di accogliere l'osservazione ad esclusione dei servizi igienici riformulando la frase nel modo seguente: "Alcune cabine nel numero max di 5 collocate all'interno dei blocchi previsti, potranno essere adibite a: servizi igienici aggiuntivi a quelli ubicati nel capanno centrale, deposito attrezzature, deposito merce alimentare, in alternativa a quelli ubicati nel capanno centrale nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Detti manufatti dovranno avere le stesse caratteristiche tipologiche e di materiali delle cabine spogliatoio." Pertanto l'osservazione n. 8.7 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE

	ubicati nel capanno centrale.	Si ritiene di accogliere l'osservazione ad esclusione dei servizi igienici riformulando la frase nel modo seguente: "E' possibile realizzare servizi igienici aggiuntivi a quelli ubicati nel capanno centrale, deposito attrezzature, deposito merce alimentare, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, per una superficie massima pari a quella occupata da 5 cabine, in tal caso dovranno essere realizzate 5 cabine in meno di quelle consentite. Detti manufatti dovranno avere le stesse caratteristiche tipologiche e di materiali delle cabine spogliatoio." Pertanto l'osservazione n. 8.7 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE (MODIFICA A SEGUITO NOTA REGIONE MARCHE DEL 19/09/2018 PG. 66875)
8.8	Si chiede di inserire all'art.12 delle N.T.A. la possibilità di realizzare un manufatto "ad hoc" per i locali infermeria.	Si ritiene di accogliere l'osservazione inserendo all'art. 12 — paragrafo "Cabine" la seguente frase: "In alternativa all'ubicazione nel capanno centrale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'infermeria può essere ubicata nelle cabine". Pertanto l'osservazione n. 8.8 è da ACCOGLIERE Si ritiene di accogliere l'osservazione inserendo all'art. 12 — paragrafo "Cabine" la seguente frase: Il locale infermeria dovrà essere di dimensione minima di mq. 6, preferibilmente essere collocato all'interno del capanno centrale; in caso di impossibilità strutturale potrà essere individuato in due cabine collegate internamente ed adeguatamente areate garantendo idonee condizioni microclimatiche; inoltre le due cabine individuate dovranno essere posizionate in testa al blocco cabine vicino al capanno centrale. Una o più cabine potranno inoltre essere destinate all'accoglienza dei clienti.

		Detti manufatti dovranno avere le stesse caratteristiche tipologiche e di materiali delle cabine spogliatoio. Pertanto l'osservazione n. 8.8 è da ACCOGLIERE (Modifica a seguito di parere ASUR-AVI nella CdS del 19/12/2017)
8.9	Art.12- paragrafo "Cabine."- seguente passaggio: " dimensioni: cm.200 x 140/150; altezza cm. 240". Si chiede di considerare le dimensioni come "dimensioni massime"; mentre per quanto riguarda l'altezza di cm. 240 si chiede di aggiungere le parole "alla gronda" per quanto concerne i nuovi manufatti. Inoltre, solo ed esclusivamente, per le cabine da adibire, eventualmente, a servizi igienici, si chiede di incrementare il limite massimo delle dimensioni planimetriche di almeno 30 cm.	Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione precisando le dimensioni come "dimensioni massime" e precisando che l'altezza debba essere considerata "alla gronda". Pertanto l'osservazione n. 8.9 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE
8.10	Art.12 - paragrafo "Cabine." Alcune cabine nel numero max di 5 collocate all'interno dei blocchi previsti, potranno essere adibite a: servizi igienici, deposito attrezzature, deposito merce alimentare. Si rinnova l'osservazione di cui al punto 7) ribadendo la necessità di togliere la parola: "aggiuntivi". Si chiede inoltre "la deroga per le altezze dei manufatti esistenti che sono tutte inferiori ai cm. 240 previsti dalle norme igienico sanitarie, essendo impossibile l'adeguamento sismico ed orribile l'aspetto estetico".	Per quanto concerne la parola "aggiuntivi" si rimanda alla controdeduzione dell'osservazione 8.7, non si ritiene invece possibile assentire deroghe alle norme igienicosanitarie, l'idoneità dei locali sarà valutata sul progetto presentato e conseguentemente alla destinazione che verrà assegnata ai locali. Pertanto l'osservazione n. 8.10 è da RESPINGERE
8.11	Art.12 - paragrafo "Chiosco Bar- Ristorante (struttura indipendente dallo stabilimento balneare)". Si chiede di	Si ritiene di non modificare le superfici utili attualmente prevista dal piano ritenendola sufficiente a fornire un adeguato servizio ai fruitori dell'arenile.

9	53701 d 31/07/20	3	aumentare la superficie utile massima da mq.50 a mq.60, la superficie massima scoperta da mq.40 a mq.50 e la superficie coperta con tavolato, tende e simili da mq.60 a mq.80si chiedono le stesse superfici (mq. 60 di superficie utile, mq. 50 di superficie massima scoperta e mq. 80 di superficie coperta con tavolato, tende e simili) anche per i chioschi bar che ricadono all'interno del Sic IT5310007 (litorale di baia del Re)Per quanto riguarda la superficie coperta con tavolato, tende o simili, si chiede, altresì, la possibilità di applicare delle coperture laterali retraibili finalizzate a riparare gli spazi dal vento (durante il giorno) e a preservare le attrezzature (tavolini, sedie ecc.) dai furti durante le ore notturne. "Chiede di poter leggermente aumentare la larghezza della concessione demaniale	Si ritiene invece di accogliere tale osservazione per quanto concerne l'aumento della superficie massima scoperta da mq. 40 a mq. 50 e la superficie coperta con tavolato, ecc. da mq. 60 ad 80, modificando l'art. 12. La superficie coperta non può comunque essere chiusa lateralmente ai sensi del REC. Pertanto l'osservazione n. 8.11 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE L'area in oggetto è stata assegnata dal Comune tramite bando ad evidenza pubblica e non è ancora stata attuata
			da ml. 24 x 16 a ml. 24 x 20 al fine di poter avere più spazio in corrispondenza delle linee laterali (i ml. 2,00 previsti in progetto sono pochi per alcune competizioni) e più profondità per poter installare una tribuna (anche eventualmente posizionata all'occorrenza) che abbia una capienza maggiore rispetto a quella prevista."	per cui si ritiene di respingere tale richiesta. Pertanto l'osservazione n. 9 è da RESPINGERE
10	53708 d 31/07/20	3	Art.10 al punto "Campo beach volley". Si chiede nello specifico di modificare la dicitura come segue "Campo da beach volley ed altre attività sportive" per consentire altre attività sportive quali il beach tennis, il foot volley ecc.	Si ritiene di poter accogliere l'osservazione Pertanto l'osservazione n. 10 è da ACCOGLIERE
11	53715 d 31/07/20	ε		

	gratuito, Associazione di volontariato onlus		
11.1		"Chiediamo la verifica, la correzione e/o adeguamento delle cartografie, poiché le tavole relative all'allegato planimetrico 4 della più volte citata delibera non rappresentano in modo completo e corretto, né nella situazione attuale né nella proposta di variante, la concessione a noi assegnata. Nella tavola qui acclusa (Allegato A) vengono indicate le modifiche che, a nostro avviso, sono da apportare per ristabilire la reale condizione di piano."	Si ritiene di poter accogliere tale richiesta che è unicamente quella di graficizzare nelle tavole del Piano Spiagge la dimensione fronte mare dell'attuale spiaggia in concessione pari a ml. 12. Pertanto l'osservazione n. 11.1 è da ACCOGLIERE
11.2		"Chiediamo l'adozione in via permanente di n.2 parcheggi riservati ai portatori di disabilità da realizzare a ridosso della linea ferroviaria, in una piccola parte dello spazio attualmente utilizzato per il parcheggio dei veicoli a due ruote, che rimarrebbero comunque in quantità più che sufficiente	Ancorché la richiedente associazione di volontariato operi nel campo dell'accoglienza e della disabilità si ritiene di non poter accogliere tale osservazione in quanto le aree poste lungo la via d'accesso hanno dimensioni limitate e per motivi di sicurezza ed accessibilità ai mezzi di soccorso inerenti anche altre attività presenti nella zona, la stessa deve rimanere libera da mezzi carrabili, potrà essere comunque consentito l'accesso temporaneo ed il successivo allontanamento dei mezzi. Pertanto l'osservazione n. 11.2 è da RESPINGERE
11.3		"Chiediamo l'assegnazione in via definitiva della porzione di spiaggia di metri lineari 6,00 sita tra la nostra concessione e la spiaggia libera in direzione dei campi di beach volley che da tre anni ci viene assegnata in via provvisoria stagionale"	Considerato che già con delibera di giunta comunale n. 257/2012 veniva fornito l'indirizzo agli uffici per concedere una porzione di spiaggia libera adiacente alla concessione in oggetto e che nel corso degli ultimi anni l'Associazione Banca del Gratuito ha ottenuto autorizzazione temporanea ad occupare una porzione di ml. 6 di spiaggia libera al fine di renderla fruibile anche a persone diversamente abili e/o con disagio sociale, si ritiene di accogliere la richiesta ponendo a carico dell'Associazione stessa l'onere per la pulizia ed il

					salvataggio della restante spiaggia libera adiacente di ml. 7.
					Pertanto l'osservazione n. 11.3 è da ACCOGLIERE
12		53817 del 31/07/2017	Ass. Monte Catigliano "Mont Catjan", Bagni Carmen, Montalbini e Tanfani		
	12.1			I tre concessionari di aree demaniali adibite a parcheggio imbarcazioni chiedono di poter pavimentare (con pavimentazione facilmente rimovibile) la zona d'ombra di mq. 60 attualmente consentita nelle norme del vigente piano spiagge	Si ritiene di poter accogliere tale richiesta. Pertanto l'osservazione n. 12.1 è da ACCOGLIERE
	12.2			Richiedono inoltre di poter realizzare all'interno della propria concessione una piccola area giochi o campo da beach da mettere a disposizione dei soci dei circoli.	Si ritiene di non accogliere tale osservazione in quanto in contrasto con l'art.7 del Regolamento Regionale 13 maggio 2004 n. 2, che prevede un utilizzo esclusivo delle aree destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni. Pertanto l'osservazione n. 12.2 è da RESPINGERE
13		54006 del 31/07/2017	Il Lido delle Palme Battisti Francesca	"Si chiede in via prioritaria di traslare di 10 metri lineari verso nord l'intera concessione: tale traslazione comporterebbe però la perdita di 235 metri quadrati proprio perché la concessione della richiedente, nella parte lato nord è molto meno profonda. Di conseguenza la richiesta di traslazione è subordinata alla "condizione sine qua non" che nella parte lato sud sia conservata una porzione di arenile (di metri quadrati pari rispetto a quelli persi a causa della traslazione) a monte della spiaggia libera che si verrà a creare in	Date le notevoli dimensioni della concessione demaniale attuale, pari ml. 150 si ritiene di non accogliere l'osservazione. Pertanto l'osservazione n. 13 è da RESPINGERE

14	54042 del 31/07/2017	Associazione Dolphin Nautic club	caso di accoglimento della presente osservazione In subordine si chiede di traslare di 10 mt. verso nord l'intera concessione "alla condizione sine qua non" che nella spiaggia libera lato sud (venutasi a creare inseguito all'invocata traslazione) venga indicata nella tavola di piano l'apposita "simbologia sport" (sempre nella zona lato monte) affinchè la scrivente possa ottenere la possibilità di mantenere i metri quadrati persi, i seguito alla traslazione, da utilizzarsi per il mantenimento di un campo da beach volley." "Si chiede che venga inserita come rimessa imbarcazioni, nel piano spiagge, la porzione di area, della superficie di mq. 700, come descritto nella planimetria allegato "C"."	A seguito dei lavori di mitigazione del rischio idraulico presso la foce del Rio Crinaccio a Pontesasso eseguiti dall'Amministrazione Comunale si è reso necessario rivedere la concessione demaniale in oggetto originariamente prevista nei due lati del Rio e si ritiene di
1.5	54120 1 1			poter accogliere la proposta di ridefinizione della stessa in sinistra idrografica del Rio Crinaccio. Pertanto l'osservazione n. 14 è da ACCOGLIERE
15	54139 del 31/07/2017	Bar Renzoni Renzoni Roberto	Richiede l'ampliamento della concessione sul lato nord per ml. 20,00 in modo da lasciare comunque una spiaggia libera di ml. 48,00. "Detto ampliamento permetterebbe, oltre che ad una più pratica gestione dello stabilimento, anche una migliore distribuzione dei servizi in genere sempre più richiesti dall'utenza (spazio per pedalò, spazio per canoe, gioco bimbi, ecc.)"	Date le ridotte dimensioni della concessione in oggetto si ritiene di poter accogliere la richiesta inserendo però la previsione di due fasce di 10 ml. ciascuna per "Stabilimento balneare" sia a nord che a sud della concessione. Pertanto l'osservazione n. 15 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE
16	54217 del	Bagni Ermete	Si chiede che non venga modificato il	Si ritiene di accogliere l'osservazione.

	31/07/2017	Glori Maurizio	perimetro in essere opponendosi alla variante limitatamente al proprio stabilimento.	Pertanto l'osservazione n. 16 è da ACCOGLIERE
17	54403 del 02/08/2017	Arditur Ardito Giuseppe	"Chiede che nella tavola 4.4 della D.G. n.212 del 18/05/2017, avente ad oggetto, adozione variante al piano Particolareggiato delle spiagge, con riferimento all'area demaniale marittima antistante l'Hotel Playa Principe, sia eliminato l'asterisco indicante "concessione sospesa", con conseguente piena applicazione all'area in questione della disciplina di utilizzazione dell'arenile dettata dal Piano particolareggiato per la zona B, nella quale è appunto compresa l'area di che trattasi."	Di fronte all'Hotel Playa Principe era presente una concessione demaniale a favore dell'allora proprietario dell'Hotel. Il notevole fenomeno erosivo dell'epoca rese in quel tratto inesistente l'arenile tanto che nel 1997 di fatto la concessione era impraticabile e nella tavola del Piano Spiagge vigente è riportata la simbologia "concessione sospesa" e spiaggia non fruibile. L'art. 45 comma 2 del Codice della Navigazione recita: "Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue", per cui si ritiene estinta la concessione demaniale originaria. Ora a seguito dei lavori di difesa della costa eseguiti negli scorsi anni con la realizzazione delle scogliere antistanti si è progressivamente riformata una spiaggia tale da poter nuovamente prevedere uno stabilimento balneare con i limiti dell'art. 14 comma 3 del Piano Integrato di Gestione delle Aree Costiere (PGIAC) regionale (massimo ml. 100) e che potrà essere concesso mediante procedure di evidenza pubblica. Tale nuova previsione tuttavia, aumentando il carico urbanistico, deve essere sottoposta alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche con conseguente allungamento dei tempi della presente variante. Per quanto sopra, con l'intenzione di proporre una nuova previsione di stabilimento balneare di fronte all'Hotel Playa Principe si ritiene per il momento di respingere l'osservazione, dando però mandato agli uffici comunali di intraprendere un nuovo procedimento conformemente alla vigente disciplina per modificare in tal senso il Piano. Pertanto l'osservazione n. 17 è da

					RESPINGERE
18		54514 del 02/08/2017	Bagni Nella Carboni Carmen	Si chiede di poter destinare parte dell'area in concessione (una fascia di circa ml.5,00) che insiste tra i manufatti esistenti e la proprietà privata, attualmente destinata a zona verde, a parcheggio per i clienti del proprio stabilimento balneare.	Non si ritiene necessaria una "zonizzazione" specifica per un'area a parcheggio privato, l'utilizzo delle aree in concessione demaniale sarà valutato nella fase di presentazione dei progetti per l'ottenimento del titolo autorizzatorio. Pertanto l'osservazione n. 18 è da RESPINGERE
19		54518 del 02/08/2017	Chalet del Mar Pascucci Daniele		
	19.1			"Si chiede di poter ampliare la spiaggia attualmente in concessione di mq. 900 circa (e comunque fino ad un'estensione massima di ml. 5,00 dalla battigia) al fine di poter richiedere ed ottenere l'ampliamento della licenza di pubblico spettacolo a carattere stagionale con scadenza legata alla durata della concessione del chiosco-bar-ristorante (31.12.2020)"	La concessione in oggetto è stata rilasciata a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la spiaggia circostante deve restare spiaggia libera con la possibilità delle funzioni complementari previste dall'art. 9 punto b), peraltro già attivate durante la scorsa stagione estiva. Pertanto l'osservazione n. 19.1 è da RESPINGERE
	19.2			"Si chiede l'autorizzazione al posizionamento di n.6 cabine da poter adibire a servizi igienici (messi a disposizione durante il giorno anche a bagnanti della spiaggia libera) e locale di pronto soccorso considerato che l'ampliamento della capienza massima del locale comporterebbe anche l'esigenza della disponibilità di servizi igienici."	Si ritiene di accogliere l'osservazione limitatamente al posizionamento dei servizi igienici funzionali sia alla spiaggia libera (previsti nel citato art. 9) che all'attività di pubblico spettacolo come richiesto anche dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) durante la passata stagione estiva per le attività della Ditta richiedente. Pertanto l'osservazione n. 19.2 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE
	19.3			"Si chiede l'ampliamento della superfice utile massima del chiosco bar da mq. 50 a mq.70"	Si ritiene di non modificare la superficie utile attualmente prevista dal piano ritenendola sufficiente a fornire un adeguato servizio ai fruitori dell'arenile. Pertanto l'osservazione n. 19.3 è da RESPINGERE
	19.4			"Si chiede l'ampliamento della superficie coperta con gazebo o tende da mq.60 a	Si ritiene di accogliere l'osservazione in analogia all'osservazione 8.11.

				mq.80"	Pertanto l'osservazione n. 19.4 è da ACCOGLIERE
	19.5			"Si chiede l'ampliamento della superficie massima scoperta da mq. 150,00 a mq. 180,00."	Si ritiene di non modificare la superficie attualmente prevista dal piano ritenendola sufficiente a fornire un adeguato servizio ai fruitori dell'arenile. Pertanto l'osservazione n. 19.5 è da RESPINGERE
20		54629 del 03/08/2017	Chalet a Mare Fano Scarpini Emanuele		
	20.a1			"Si chiede: Art.12-Tipologia dei manufatti: possibilità di attuare le seguenti variazioni e/o integrazioni: adibire una o più cabine all'accoglienza dei clienti o in alternativa un capanno di 13 mq"	Si ritiene di accogliere la richiesta limitatamente all'utilizzo delle cabine previste dal Piano per l'accoglienza dei clienti nel limite dell'art. 12 Cabine. Pertanto l'osservazione n. 20.a1 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE
	20.a2			"Prevedere nel capanno centrale l'attività di bar enogastronomico e similari, con spazi interni destinati alla somministrazione non superiore a 30mq. al fine di offrire un servizio migliore alla clientela"	Nell'area in oggetto è già previsto un Chiosco Bar – Ristorante che si considera sufficiente per fornire ai fruitori dell'arenile un adeguato servizio. Pertanto l'osservazione n. 20.a2 è da RESPINGERE
	20.a3			"Destinare una cabina ad uso esclusivo dell'infermeria."	Si ritiene di accogliere la richiesta in analogia all'osservazione 8.8 di Oasi Confartigianato. Pertanto l'osservazione n. 20.a3 è da ACCOGLIERE
	20.a4			"Adeguamento delle dimensioni del manufatto destinato a ristorante e degni annessi pariteticamente a quanto previsto per i chioschi-bar-ristorante individuati con il simbolo C (applicare la richiesta di 50 mq), in quanto nell'arenile zona "baia del Re" non sono presenti, nelle immediate vicinanze, altri locali e che l'area su cui insiste l'attuale struttura, operativa da diversi anni, è ormai altamente compromessa dal punto di vista botanico vegetazionale."	La zona in oggetto ricade in un'area molto sensibile dal punto di vista paesaggistico ed ambientale per cui si ritiene che la dimensione dei manufatti sia adeguata. Pertanto l'osservazione n. 20.a4 è da RESPINGERE

20.a5	"Ammissibilità di copertura piana del capanno centrale e possibilità di accedere e sfruttare anche il piano superiore dei manufatti per accoglienza clienti e/o installazioni di pannelli solari (art.4 NTA-criteri Piano della costa)"	Si ritiene di poter accogliere parzialmente l'osservazione riportando la descrizione funzionale di "copertura piana" riportata nella proposta di "Aggiornamento al Piano di Gestione delle Zone Costiere (Piano GIZC)" della Regione Marche: "i manufatti, (), possono avere un copertura piana praticabile da adibire a solarium, ove non può essere sistemata alcuna struttura o attrezzatura ombreggiante; detta copertura dovrà essere realizzata in conformità alle vigenti norme edilizie e delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggere e comunque trasparenti." Pertanto l'osservazione n. 20.a5 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE
20.a6	"Possibilità di aumentare il numero delle cabine nell'area, considerato che non ci sono altri stabilimenti balneari nelle immediate vicinanze, le stesse potrebbero essere a servizio anche dei fruitori della spiaggia libera per deposito attrezzature balneari. Prevedere inoltre la possibilità di posizionare i pannelli solari parzialmente o totalmente integrati sui tetti. Al fine di valorizzare al massimo il rendimento dell'impianto solare, la struttura di copertura dovrebbe contemplare ipotesi ad una falda ed evitare la loro rimozione al termine del periodo estivo."	punto di vista paesaggistico ed ambientale per cui si ritiene che quanto previsto dal piano sia adeguato, anche con
20.a7	"Apertura del ristorante anche nel periodo invernale, tenuto conto della presenza nelle aree limitrofe Fosso Sejore-Gimarra di strutture ricettive allocate su proprietà privata, stessa condizione della società scrivente. Tutto questo permetterà di valorizzare al	Data la difficoltà di accesso alla spiaggia e la ridotta dimensione dell'arenile non si ritiene ci siano le condizioni di sicurezza per l'apertura durante il periodo invernale. Pertanto l'osservazione n. 20.a7 è da RESPINGERE

20.b1	meglio sia la Località Baia del Re sia lo stabilimento per tutto l'anno stabilizzando e ampliando l'offerta turistica." "Garantire l'accesso pedonale alla	Si ritiene di accogliere tale osservazione concernente la
	spiaggia mediante dei lavori di adeguamento, in corso di autorizzazione come da pratica Suap N.378/2016, degli attuali sottoservizi (n.6) il cui stato dei luoghi riduce sensibilmente e di fatto l'utilizzo del litorale marino dell'intera area "Baia del Re" ai fruitori con ridotte capacità motorie e ai mezzi di soccorso"	realizzazione di un "accesso pedonale" alla spiaggia, con idonee dimensioni, nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e con oneri e spese a carico della ditta richiedente. Pertanto l'osservazione n. 20.b1 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE
20.b2	"Consentire la possibilità di intervenire nel sottoservizio n. 7 rendendolo pedonabile sia per le persone con ridotte capacità motorie, di biciclette e non da ultimo facilitare l'intervento ai mezzi di soccorso. Questo permetterebbe di realizzare nell'arenile anche una pista ciclabile, per la quale la scrivente, ha già dato la propria disponibilità a realizzare a proprie cure e spese l'intera opera, quindi senza alcun onere per l'amministrazione."	Si ritiene di accogliere tale osservazione concernente la realizzazione di un "accesso pedonale" alla spiaggia, con idonee dimensioni, nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e con oneri e spese a carico della ditta richiedente. Pertanto l'osservazione n. 20.b2 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE
20.b3	"Parcheggi: Riqualificazione del parcheggio attuale nelle immediate vicinanze del sottoservizio n.7 fra la ciclabile e la SS16 consentendo il parcheggio a due ruote, escludendo le auto e con una sola entrata ed uscita verso sud"	L'area oggetto della richiesta ricade all'esterno del Piano Spiagge ed attiene alla gestione ordinaria della mobilità. Pertanto si considera l'osservazione n. 20.b3. NON PERTINENTE
20.c1	"Si chiede Art.9-spiaggia libera: Possibilità di prevedere ed attuare all'interno della spiaggia in conduzione le seguenti attività e funzioni: Matrimoni in spiaggia (art.9 punto c)"	Non è consentita la celebrazione di matrimoni nelle spiagge in concessione e all'interno degli stabilimenti balneari. Si ritiene possibile inserire l'adiacente spiaggia libera., previo procedimento previsto dalla vigente normativa. Pertanto l'osservazione n. 20.c1 è da

					ACCOGLIERE PARZIALMENTE
	20.c2			Corridoio di lancio natanti. (Pontile) Richiesta di realizzazione di un pontile galleggiante.	La realizzazione di ridossi e punti di ormeggio è disciplinata dal Capo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti che prevede, fra l'altro, l'assoggettamento di tali opere alla disciplina della Valutazione d'Impatto Ambientale. Pertanto l'accoglimento di tale richiesta, dovrebbe essere sottoposta alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche con conseguente allungamento dei tempi della presente variante. Data inoltre la difficoltà di prevedere in uno strumento pianificatorio come il Piano Spiagge interventi così puntuali, si ritiene opportuno procedere direttamente all'esame del progetto secondo quanto previsto nella citata disciplina del Piano Regionale dei Porti. Pertanto l'osservazione n. 20.c2 è da
	20.d			"Concessione Demaniale: Tenuto conto che la concessione demaniale n.99/014 del 27.01.15 prevede un fronte mare di mt.120 (doc n.2) e che in seguito, con il Piano Particolareggiato delle spiagge ha un fronte a 100 mt. con la presente osservazione si evidenzia la necessità del ripristino del fronte mare a 120 mt misura che permette di operare al meglio il servizio a favore dei fruitori dell'area."	RESPINGERE La richiesta è in contrasto con l'art. 14 comma 3 del Piano Integrato di Gestione delle Aree Costiere (PGIAC) regionale che prevede il limite massimo di 100 metri per il rilascio di concessioni demaniali. Pertanto l'osservazione n. 20.d è da RESPINGERE
21		54711 del 03/08/2017	Bar Spiaggia dei Fiori Spallacci Emanuela	Si chiede di destinare ad area attrezzata con strutture sportive la spiaggia libera confinante a nord con la concessione di cui la società Bar spiaggia dei Fiori è titolare.	Data l'esiguità della spiaggia libera oggetto della richiesta si ritiene di non accogliere l'osservazione. Pertanto l'osservazione n. 21 è da RESPINGERE
22		54717 del 03/08/2017	Società Elen Tallevi Roberto	Si propone che sia esplicitato che le singole concessionarie sopra elencate per un fronte mare ciascuno di 40 mt. possono	Essendo corretta l'interpretazione della norma, a maggior chiarimento si ritiene di accogliere l'osservazione. Pertanto l'osservazione n. 22 è da

23	54722 del 03/08/2017	Hotel Caravel Cuicchi Marino	procedere autonomamente alla richiesta delle autorizzazioni e alla realizzazione delle strutture a servizio del proprio stabilimento balneare come descritto all'art.10 e successivi articoli delle NTA. Essendo presente nelle tavole di piano il simbolo del punto ristoro, si chiede di confermare nelle previsioni di variante per la spiaggia in concessione all'Hotel Caravel la possibilità di realizzare un punto ristoro, indicandolo con corretta simbologia nelle tavole di piano.	La mancanza del simbolo negli elaborati della variante è un refuso quindi si ritiene di accogliere l'osservazione. Pertanto l'osservazione n. 23 è da ACCOGLIERE
24	54744 del 03/08/2017	Chalet del Mar Pascucci Daniele	"Si chiede di ripristinare la situazione attuale (vedi allegato piano spiagge attuale) e di valutare l'ampliamento della concessione della lega navale verso sud."	La modifica prevista per tali aree nella presente variante è stata definita concordemente alla confinante concessionaria Lega Navale per cui si ritiene di confermare quanto previsto respingendo l'osservazione. Pertanto l'osservazione n. 24 è da RESPINGERE
25	54823 del 03/08/2017	Camping Torrette Biagioni Maria Antonietta	"Si chiede l'ampliamento di detta concessione sul lato Pesaro per ml. 20,00 in modo da lasciare comunque una spiaggia libera di ml 160,00 (più che sufficiente sia in considerazione alla frequentazione abituale, che alle altre spiagge libere esistenti in abbondanza nelle vicinanze). Detto ampliamento permetterebbe, oltre che ad una più pratica gestione dello stabilimento, anche una migliore distribuzione dei servizi in genere sempre più richiesti dall'utenza (spazio per pedalò, spazio per canoe, gioco bimbi, ecc.) e comunque di poter accontentare tutta la clientela che richiede tale servizio."	Si ritiene l'attuale concessione demaniale di ml. 60, già nella disponibilità dell'attività di campeggio sufficientemente adeguata alla fruizione degli utenti dell'arenile. Pertanto l'osservazione n. 25 è da RESPINGERE
26	54832 del 03/08/2017	Camping Fano Gattini Francesca	"Si chiede l'individuazione di un tratto della suddetta spiaggia venutasi a creare, come stabilimento balneare per una	L'area oggetto di richiesta di previsione di concessione demaniale per stabilimento balneare risulta inaccessibile pertanto non è possibile il suo inserimento all'interno del

			lunghezza di almeno ml. 80 che potrà pertanto essere usufruita anche dalla clientela del campeggio. Qualora detta spiaggia, una volta prevista come stabilimento balneare, venisse data in concessione a società diverse dalla nostra, ci impegnamo fin da ora a permettere il transito sia degli utenti che dei mezzi di soccorso all'interno del campeggio stesso. Ci permettiamo di rimarcare che detta area da adibire a stabilimento balneare si rende assolutamente necessaria, vista la sempre più pressante richiesta di servizio in spiaggia da parte soprattutto della nostra clientela, per poter dare il servizio di ombrelloni e lettini direttamente in spiaggia."	Piano Spiagge. Pertanto l'osservazione n. 26 è da RESPINGERE
27	54838 del 03/08/2017	Sordoni Massimo	"Si chiede relativamente all'art.5 punto 7, di variare il punto e) come segue: installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. A meno che non sia diversamente regolamentato dai piani spiaggia, fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 3,50 tra le file o settori e metri 2,00 fra gli ombrelloni della stessa fila. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con diametro massimo di metri 6, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegnoin legno verticali ed orizzontali denominati "gazebi" /struttura di facile rimozione) delle dimensioni massime di	Si ritiene di accogliere l'osservazione con la precisazione della rimozione delle strutture a fine stagione. Pertanto l'osservazione n. 27 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE

28		54843 del 03/08/2017	Regina Beach Sordoni Andrea	metri 3,00x3,00 con teli ombreggianti scorrevolie che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano spiaggia."	
	28.1			Si chiede la possibilità di inserire la località Metaurilia nell'elenco delle spiagge autorizzate per i matrimoni in spiaggia	Si ritiene di accogliere l'osservazione inserendo Metaurilia quale spiaggia per la celebrazione per matrimoni (Art. 9 punto c), previo procedimento previsto dalla vigente normativa. Pertanto l'osservazione n. 28.1 è da ACCOGLIERE
	28.2			Si chiede di "di attuare all'interno del proprio stabilimento balneare "Regina Beach" e simili, dove le scogliere, così ravvicinate all'arenile, diventino non un elemento di distorsione ma bensì un elemento di attrazione, si richiede la possibilità di neutralizzarle reclinando sopra queste un apposito spazio dove potersi affacciare e fruibile per rilassarsi e abbronzarsi. Tale struttura potrà essere realizzata con elementi in legno (facilmente rimovibili quando verranno spostate le scogliere) a formare una piccola piattaforma sostenuta da supporti puntiformi ancorati a terra"	Non si ritiene possibile la realizzazione di strutture per la balneazione sopra le scogliere a difesa della costa. Pertanto l'osservazione n. 28.2 è da RESPINGERE
	28.3			" pontile galleggiante che permetta ai natanti di ormeggiare, ai bagnanti di potersi immergere e fare un bagno dove l'acqua non è stagnante e al bagnino di poter prestare soccorso immediato, anche con il mare mosso, qualora le circostanze lo richiedano."	La realizzazione di ridossi e punti di ormeggio è disciplinata dal Capo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti che prevede, fra l'altro, l'assoggettamento di tali opere alla disciplina della Valutazione d'Impatto Ambientale. Pertanto l'accoglimento di tale richiesta, dovrebbe essere sottoposta alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e linee

					guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche con conseguente allungamento dei tempi della presente variante. Data inoltre la difficoltà di prevedere in uno strumento pianificatorio come il Piano Spiagge interventi così puntuali si ritiene opportuno procedere direttamente all'esame del progetto secondo quanto previsto nella citata disciplina del Piano Regionale dei Porti. Pertanto l'osservazione n. 28.3 è da RESPINGERE
	28.4			"si richiede in aggiunta alla superficie la chiusura della tettoia lato Fano essendo già acquisita come volume perché chiusa su due lati con destinazione dispensa con un piccolo ampliamento sul retro e la realizzazione sul retro della cucina di uno spazio chiuso ad uso lavaggio"	Si ritiene di non modificare la superficie utile (SUL) attualmente prevista dal piano ritenendola sufficiente a fornire un adeguato servizio ai fruitori dell'arenile. Pertanto l'osservazione n. 28.4 è da RESPINGERE
	28.6			"si chiede inoltre la possibilità di installare n. 5 gavitelli diurni a distanza di legge per l'ormeggio a mare dei natanti essendo la spiaggia priva di corridoio a mare."	Per l'ormeggio a mare si rimanda alla motivazione dell'osservazione n. 28.3. Pertanto l'osservazione n. 28.6 è da RESPINGERE
29		54849 del 03/08/2017	Sordoni Massimo	"Si chiede l'inserimento per chiosco, bar- ristorante in superficie aggiunta un ulteriore modulo di ml. 2.50x2.50 o pari superficie per magazzino, deposito, spogliatoio e dispensa nel rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti così come previsto nei piani spiaggia dei comuni limitrofi."	Si ritiene di non modificare la superficie utile (SUL) attualmente prevista dal piano ritenendola sufficiente a fornire un adeguato servizio ai fruitori dell'arenile. Pertanto l'osservazione n. 29 è da RESPINGERE
30		54853 del 03/08/2017	Sordoni Massimo	"Si chiede l'installazione sull'arenile di una o più postazioni (bar mobile prefabbricato) per la sola somministrazione di bevande delle dimensioni massime di metri 3.00x3.00 o pari superficie facilmente rimovibili per i	Si ritiene di accogliere l'osservazione nel rispetto delle norme igienico sanitarie e con la precisazione della rimozione delle strutture a fine stagione. Pertanto l'osservazione n. 30 è da ACCOGLIERE PARZIALMENTE

			soli tre mesi così come illustrato	
			nell'allegata foto."	
31	54856 del	Arzilla Beach	"Si chiede che lo stato attuale dell'arenile	Per uno scostamento fra la rappresentazione cartografica e
	03/08/2017	Renna Nadia	venga rettificato nell'attuale Piano	lo stato reale dei luoghi si riscontra una differenza di metri
			Particolareggiato delle Spiagge	3, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione
			riportando la larghezza reale (mt. 99) con	modificando il numero relativo all'estensione nella tavola
			relativo adeguamento della Licenza	di piano.
			Demaniale"	Pertanto l'osservazione n. 31 è da
				ACCOGLIERE PARZIALMENTE